Scheda della Regione

Superficie:	**Km² 9.992**
Popolazione (99):	**607.853**
Occupati (98):	**176.000**
In cerca di occupazione:	**39.000**
Rientri dall'estero (96):	**1.119**
Trasferimenti per l'estero (96):	**441**
Province: **Potenza, Matera**	
Comuni:	**131**

Fonte: rielaborazione dati ISTAT

Indice

Sintesi degli interventi

Legge regionale n. 32 del 27 marzo 1995
Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero Istituzione della commissione regionale dei lucani all'estero

Legge regionale 9 aprile 1996, n. 19
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27/3/1995 n. 32 recante norme a favore dei lavoratori lucani all'estero

Legge Regionale n. 11 del 6 aprile 1999
Istituzione del centro dei lucani nel mondo

Legge Regionale n. 46 del 14 aprile 2000
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 32

Programma 2000
Emigrazione

Sintesi degli interventi

Beneficiari

I cittadini di origine lucana per nascita o residenza che lavorano all'estero e le loro famiglie. Il coniuge e i figli dei soggetti di cui sopra che trasferiscono, anche al momento del rientro definitivo, la propria residenza in un comune della Basilicata. Le provvidenze della legge non si applicano agli emigrati rientrati in Italia da più di due anni.

Ambito degli interventi

a) Borse di studio annuali e poliannuali a favore dei figli dei lucani all'estero, assegni speciali a favore degli orfani di lavoratori lucani emigrati che non abbiano diritto all'assistenza; vacanze di studio per i figli dei lavoratori lucani all'estero;
b) a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di :
- soggiorni di vacanza per i figli minori;
- soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i giovani;
- iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani;
- iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione;

c) corsi per l'orientamento, la formazione e la riqualificazione professionale per i lavoratori lucani rientrati in Basilicata e per i figli di emigrati lucani ancora residenti all'estero;
d) corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico, corsi di alfabetizzazione per gli emigrati rientrati e per i loro figli;
e) benefici previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la costruzione della prima casa di abitazione;
f) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
g) provvidenze regionali agevolate per il settore agricolo;
h) concessione preferenziale per le imprese artigianali, costituite da emigrati rientrati, di contributi pubblici previsti per l'artigianato.

Il programma 2000

Il Programma 2000 (in allegato) prevede:
- contributi per le associazioni dei lucani emigrati;
- soggiorni in Basilicata per anziani emigrati lucani in America Latina;
- soggiorni in Basilicata per 40 giovani figli di emigrati lucani;
- esposizioni di mostre e iniziative culturali;
- studi sull'emigrazione lucana e costituzione di biblioteche;
- corsi di formazione professionale;
- borse di studio e contributi scolastici.

Per informazioni:

Regione Basilicata
Servizio Emigrazione
e Immigrazione
Via Anzio, 44
85100 Potenza
Tel. 0971/448642
fax 0971/51430

Legge regionale n. 32 del 27 marzo 1995

Provvidenze per i lavoratori lucani all'estero. Istituzione della commissione regionale dei lucani all'estero

Articolo 1
Finalità

La Regione, in applicazione degli articoli 5 e 8 del proprio Statuto, al fine di superare ogni ostacolo che impedisce la reale parità di diritti con gli altri cittadini, dei lucani all'estero e delle loro famiglie, promuove, nei confronti di questi, forme di solidarietà e di tutela favorendo:
a) l'integrazione sociale, culturale e civile con gli autoctoni;
b) la conservazione del patrimonio linguistico;
c) la diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettività dei lucani all'estero;
d) la partecipazione ai corsi di formazione e riqualificazione professionale che si svolgono in Basilicata:
e) il reinserimento nelle attività produttive dei lavoratori lucani e delle loro famiglie che rientrano in Basilicata;
f) iniziative, anche in concorso con lo Stato e la CEE, dirette a garantire l'inserimento nel mondo del lavoro a parità di condizione con gli autoctoni;
g) ogni iniziativa tendente ad assicurare la conservazione e la diffusione della cultura di origine.

Articolo 2
Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge:
a) i cittadini di origine lucana per nascita o residenza che lavorano all'estero e le loro famiglie;
b) il coniuge e i figli dei cittadini di cui al punto a) che trasferiscono, anche al momento del rientro definitivo, la propria residenza in un Comune della Basilicata.
Le provvidenze della presente legge non si applicano agli emigrati rientrati in patria da due anni.

Articolo 3
Istituzione della Commissione Regionale

Per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, la Giunta Regionale si avvale delle proposte della Commissione Regionale dei lucani all'estero.

Articolo 4
Composizione della Commissione Regionale dei lucani all'estero

La Commissione Regionale dei lucani all'estero è composta da:
a) Presidente eletto dal Consiglio Regionale;
b) 4 membri eletti dal Consiglio Regionale;
c) un rappresentante degli emigrati per ciascun Paese europeo ed extraeuropeo la cui federazione o associazione annoveri almeno 30 iscritti.
Il rappresentante è eletto dal Congresso nazionale dei delegati nominati nelle Assemblee delle Associazioni lucane iscritte all'Albo Regionale.
Ogni associazione elegge i delegati al Congresso nazionale in rapporto al numero degli iscritti in modo che ciascun delegato rappresenti un numero di voti pari ai 50 iscritti o frazioni di 50;
d) un rappresentante dell'Università della Basilicata;
e) il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede regionale;
g) tre rappresentanti designati rispettivamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede regionale degli industriali, dei commercianti e degli artigiani;
h) un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali più rappresentative che operano continuativamente con proprie strutture da almeno due anni nella Regione Basilicata a favore degli emigrati e delle loro famiglie.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ufficio lavoro ed Emigrazione.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
I componenti di cui alle lettere a) e b) sono scelti fra i cittadini residenti in Basilicata.

Articolo 5
Designazioni

Le proposte di designazione dei componenti la Commissione di cui al punto c) dell'articolo precedente devono pervenire al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Commissione è comunque insediata.
I componenti della Commissione che non siano in possesso dei requisiti richiesti, che si dimettano o decadano, sono sostituiti con il primo dei non eletti nei rispettivi Congressi relativamente ai componenti di cui al citato punto c) e con nuovi designati dai rispettivi organismi rappresentanti per gli altri componenti.
I componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Commissione.

Articolo 6
Compiti della Commissione

La Commissione Regionale dei lucani all'estero ha i seguenti compiti:
a) adotta il programma delle attività annuali ed i criteri per la concessione di sovvenzioni alle associazioni;
b) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con i Ministeri interessati, nonché con gli uffici, organizzazioni ed enti operanti nel settore;

c) formula proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro;
d) segnala agli organi competenti l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative per la tutela dei diritti degli emigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;
e) segnala l'opportunità di convocare e di organizzare conferenze sui problemi dell'emigrazione anche in collegamento con le altre Regioni, con il Governo e con le Comunità organizzate all'estero;
f) propone programmi per il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati da realizzarsi mediante incentivi e misure di sostegno ed attività in forma singola od associata, nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e di ogni altro settore di competenza regionale;
g) propone programmi annuali di attività tesi a conservare l'identità storico - culturale dei lucani residenti all'estero ed a favorire il sorgere di Associazioni nelle località estere di maggiore concentrazione di lucani ed a potenziare quelle esistenti nel rispetto dell'art. 4 del DPR 616/ 77 e relativi atti governativi di indirizzo ed ordinamento;
h) propone l'organizzazione, anche in collaborazione con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, Associazioni, Enti ed istituzioni, di soggiorni culturali e viaggi di studio sul territorio regionale, riservati ai figli degli emigrati all'estero, nonché di scambi culturali tra gli stessi e giovani studenti residenti in Basilicata e di soggiorni per anziani emigrati residenti all'estero, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico dei beneficiari attestate dall'autorità consolare.

Articolo 7
Riunioni della Commissione

La Commissione adotta nella prima seduta il Regolamento per il suo funzionamento.
La Commissione Regionale dei lucani all'estero si riunisce ordinariamente una volta all'anno e può riunirsi in via straordinaria, previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale.
Ai componenti la Commissione per la partecipazione alle sedute e per missioni in Italia e all'estero, compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.
Ai fini della individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo alla sede abituale di lavoro, ancorché situata all'estero.
Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.
Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno predeterminate dalla Giunta nell'ambito degli stanziamenti indicati nell'apposito capitolo.

Articolo 8
Esecutivo

La Commissione Regionale dei lucani all'estero elegge, nel suo seno, un esecutivo composto di 4 membri, con voto limitato a due.
Il Presidente della Commissione assume la presidenza dell'esecutivo. Le funzioni di segretario dell'esecutivo sono svolte dal segretario della Commissione.

Articolo 9
Compiti dell'esecutivo

L'esecutivo, sulla base dello stanziamento del bilancio regionale, propone il programma delle attività annuali ed i criteri per la concessione delle sovvenzioni alle Associazioni che, adottate dalla Commissione, sono approvate dalla Giunta Regionale.
L'esecutivo assume le iniziative per rendere operanti le indicazioni della Commissione.

Articolo 10
Convocazione dell'esecutivo

L'esecutivo della Commissione dei lucani all'estero è convocato al massimo ogni quadrimestre.
Per la validità delle riunioni dell'esecutivo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 11
Compiti del Presidente

Il Presidente della Commissione dei lucani all'estero viene eletto dal Consiglio Regionale.
Egli convoca, d'intesa con la Giunta Regionale, all'inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti.
Al Presidente, o suo delegato, per le missioni all'estero o in Italia è riconosciuto il trattamento riservato ai Consiglieri regionali in carica.

Articolo 12
Albo Regionale

Presso l'Ufficio Lavoro ed Emigrazione è istituito l'Albo Regionale delle Associazioni e delle loro Federazioni, operanti all'estero o in Italia.
E'iscritta all'Albo Regionale di cui al comma precedente, la Associazione che annoveri almeno 50 iscritti e che ispiri il proprio Statuto ai principi della Costituzione e dello Statuto della Regione Basilicata ad al rispetto delle leggi nazionali e regionali.
L'iscrizione va confermata ogni quinquennio, prima dello svolgimento dei congressi.

Articolo 13
Modalità d'iscrizione all'Albo Regionale

Per ottenere l'iscrizione all'Albo Regionale, le Associazioni e loro Federazioni di cui al precedente articolo debbono inoltrare domanda al Dipartimento regionale competente, corredata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto e dell'elenco nominativo degli iscritti.
Tali atti devono essere vistati dall'Autorità Consolare.
L'elenco delle Associazioni lucane e delle loro federazioni iscritte all'Albo Regionale, come ogni modalità o integrazione allo stesso, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Articolo 14
Modalità per l'ottenimento dei benefici

La Commissione Regionale dei lucani all'estero propone alla Giunta regionale i criteri per la concessione di sovvenzioni alle Associazioni lucane e alle loro Federazioni, nell'ambito degli obiettivi della presente legge, sulla base delle attività che si intendono svolgere.
Le Associazioni e le Federazioni di cui al comma precedente, per l'ottenimento delle sovvenzioni devono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda corredata da:
a) programma delle attività con il preventivo di spesa;
b) relazione documentata sull'attività svolta dall'Associazione o dalla Federazione.

Le sovvenzioni assegnate sono erogate:
1) per il 50% entro trenta giorni dalla data di assegnazione;
2) per il restante 50% entro trenta giorni dalla presentazione della idonea documentazione giustificativa dell'impiego della sovvenzione assegnata.

Per le sovvenzioni assegnate verrà richiesta idonea documentazione giustificativa dell'impiego delle somme erogate.
La mancata presentazione di tale documentazione, comporta la esclusione delle sovvenzioni per gli anni successivi e l'eventuale recupero della somma già erogata.

Articolo 15
Provvidenze a favore dei lucani all'estero e delle loro famiglie

Al fine di consentire il diritto allo studio e l'inserimento nella vita della Regione dei figli dei lucani all'estero, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire a favore dei medesimi, borse di studio annuali e poliennali per la frequenza alle scuole di ogni ordine e grado, a corsi universitari e di formazione professionale nell'ambito della Regione Basilicata.
A favore degli orfani di lavoratori lucani emigrati, che non abbiano diritto all'assistenza, la Regione è autorizzata ad istituire speciali assegni.
All'erogazione delle borse di studio e degli assegni, di cui ai commi precedenti, si provvede con deliberazione della Giunta Regionale su proposta della Commissione Regionale dei lucani all'estero.
La Regione, su proposta della Commissione medesima, organizza vacanze studio per i figli dei lavoratori lucani all'estero, favorendo, con ogni possibile facilitazione, le vacanze degli emigrati e delle loro famiglie in località turistiche della Basilicata.
I criteri di erogazione delle borse di studio e il divieto di cumulabilità con analoghi benefici saranno disposti nei Piani annuali previsti dalle vigenti leggi regionali sul Diritto allo Studio.

Articolo 16
Turismo sociale e culturale

La Giunta Regionale, al fine di mantenere vivo il legame affettivo e culturale degli emigrati con la terra d'origine, in collaborazione con le associazioni di emigrati operanti in Italia e all'estero, con gli organi centrali o periferici del Ministero degli Affari esteri e con altre pubbliche Amministrazioni, promuove a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di:
a) soggiorni in vacanza per i figli minori;
b) soggiorni di carattere ricreativo - culturale e di studio per i giovani;
c) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani;
d) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione.

La realizzazione di dette iniziative fruisce contributo della Regione e può essere attuata anche tramite convenzioni con organizzazioni turistiche e culturali.

Articolo 17
Corsi di formazione

La Regione può istituire corsi per l'orientamento, la formazione e la riqualificazione professionale per i lavoratori lucani rientrati in Basilicata e per i figli di emigrati lucani ancora residenti all'estero.
La Giunta regionale, su proposta della Commissione, determinerà, per i singoli corsi, il tipo e le materie d'insegnamento, la durata ed il relativo finanziamento.

Articolo 18
Interventi per il diritto allo studio

Nel rispetto delle competenze e dell'autorità scolastica, al fine di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rientrati, sono promossi, fra l'altro, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.
Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati, promuove altresì corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico di lingua italiana per gli adulti.

Articolo 19
Provvidenze in materia di edilizia residenziale

Sono estesi agli emigrati che rientrano in Basilicata, sia in conto interessi sia in conto capitale, i benefici previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata alla acquisizione della residenza in un Comune della Regione.
I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione alle norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, stabiliscono i punteggi aggiuntivi e condizioni di priorità a dei sopraindicati soggetti.

Articolo 20
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di emigrato rientrato nella Regione dà diritto all'attribuzione aggiuntiva di due punti.

Articolo 21
Provvedimenti in materia di agricoltura

I lavoratori emigrati rientrati singoli o associati, hanno titolo di preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore agricolo.

Articolo 22
Provvedimenti per l'incentivazione di attività artigianale

Per la concessione di contributi pubblici previsti per l'artigianato le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati, che abbiano presentato domanda, hanno titolo preferenziale.

Articolo 23

Il rappresentante della Commissione previsto al punto c) dell'art. 4 della presente legge resta in carica, in deroga ad altre disposizioni legislative regionali, per la durata di anni 5 a partire dal giorno della prima riunione plenaria della Commissione stessa.

Articolo 24
Abrogazione

Sono abrogati gli articoli dal numero 1 al numero 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6.

Articolo 25
Norma finanziaria

Ai fini dell'applicazione e della copertura finanziaria della presente legge nel bilancio per l'esercizio finanziario 1995, è istituito il Cap. 6405 così denominato: «Fondo per le provvidenze a favore dei lucani all'estero e per il funzionamento della relativa Commissione Regionale» sul quale affluiscono le disponibilità esistenti sui capp. 6410 - 6420 - 6430 - 6450 dello stesso bilancio.

Articolo 26

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, lì 27 marzo 1995

Legge regionale 9 aprile 1996, n. 19

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27/3/1995 n. 32 recante norme a favore dei lavoratori lucani all'estero

Articolo 1

Il primo comma dell'art. 4 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è cosi modificato ed integrato:
1) la previsione di cui alla lett. b) "quattro membri eletti dal Consiglio regionale"; è sostituita da: "due membri eletti dal Consiglio regionale;"
2) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
"i)un rappresentante dei Comuni designati dall'ANCI (Sezione Regionale della Basilicata);
l) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Potenza e un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Matera eletti dai rispettivi Consigli;
m) un rappresentante designato dall'UNCEM (Sezione Regionale di Basilicata).".

3) Dopo il primo comma, dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1995, n. 32 è aggiunto il seguente comma:
"L'Assessore regionale alle Attività Produttive è membro di diritto della Commissione.".

Articolo 2

1. Il primo comma dell'art. 5 della L.R 27 marzo 1995, n. 32 è cosi sostituito:
"Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla richiesta.".

Articolo 3

L'art. 6 della L.R 27 marzo 1995, n. 32 è integrato dal seguente secondo comma:
Ogni due anni la Commissione, d'intesa con la Giunta Regionale, convoca la Conferenza regionale dai Lucani nel Mondo anche per una verifica pubblica sulla evoluzione del fenomeno e sulla necessità d'intervento.

Articolo 4

1. Il 5° comma dell'art. 7 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è cosi sostituito:
"Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.".

Articolo 5

L'art.8 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è cosi sostituito:
"La Commissione regionale lucani all'estero elegge, nel suo seno, un esecutivo composto di quattro membri, con voto limitato a due.
Possono essere eletti membri dell'esecutivo solo i componenti della Commissione residenti in Basilicata.
Il Presidente della Commissione assume la presidenza dell'esecutivo. Ai membri dell'esecutivo spettano gli stessi gettoni, rimborsi o trattamento di missione previsti per i membri della Commissione.
L'Assessore regionale alle Attività Produttive deve essere invitato alle riunioni dell'esecutivo.
Le funzioni di Segretario dell'esecutivo sono svolte dal segretario della Commissione.
La Giunta Regionale assegna alla Commissione lucani all'estero una sede di lavoro per il suo funzionamento.".

Articolo 6

L'art. 11 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è così riformulato:
"Il Presidente della Commissione dei lucani all'estero viene eletto dal Consiglio Regionale.
Egli presiede anche la Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata di cui all'art.22
della L.R. 21 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni.
Egli convoca, d'intesa con la Giunta Regionale, all'inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali per l'elezione dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti.
Egli convoca, altresì, le riunioni della Commissione e del suo Esecutivo.
Al Presidente, o suo delegato, per le missioni all'estero o in Italia è riconosciuto il trattamento riservato ai Consiglieri regionali in carica.
Al Presidente ed ai membri della Commissione, per le missioni sul territorio regionale, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro di distanza stradale tra il Comune in cui ha sede la Commissione e quello in cui si svolge la missione.
Al Presidente della Commissione è riconosciuta una indennità pari al 15% dell'indennità lorda mensile del Consigliere Regionale. Tale indennità è comprensiva anche della funzione di Presidente della Commissione dei lavoratori extracomunitari in Basilicata.".

Articolo 7

1. L'art. 14 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è cosi sostituito:
"La Giunta regionale approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma delle attività che si intendono sostenere ed i criteri per la concessione delle sovvenzioni alle Federazioni o, in mancanza, alle singole Associazioni su proposta della Commissione dei lucani all'estero.
Il Presidente della Commissione trasmette immediatamente alle Federazioni o, in mancanza, alle singole Associazioni copia della deliberazione della Giunta Regionale di cui al precedente

comma con l'esplicitazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande tese ad ottenere le sovvenzioni.
Le Federazioni o, in mancanza, le singole Associazioni presentano al Dipartimento AA.PP. della Regione, entro il 30 maggio di ciascun anno, domande per ottenere le sovvenzioni.
Il Dirigente del competente Ufficio, entro il 30 giugno di ogni anno, assegna le sovvenzioni sulla base dei criteri fissati.
La Commissione regionale, adottando il programma delle attività annuali ed i criteri per la concessione di sovvenzioni alle Associazioni, può inserire nel programma annuale anche sovvenzioni alle Associazioni di lucani sul territorio nazionale purché siano iscritte all'Albo regionale previsto dal precedente art. 12.".

Articolo 8

Dopo l'ultimo comma dell'art. 15 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 sono aggiunti i seguenti commi:
E' concesso un sussidio straordinario per il trasporto delle salme al paese di origine degli emigrati deceduti all'estero, qualunque sia stato il loro periodo di permanenza, sempreché il trasporto non sia a carico di istituzioni o Enti pubblici o privati.
L'ammontare del sussidio è determinato nella misura di L. 1.500.000 per rientri da paesi Europei e di L. 3.000.000 per rientri da paesi extraeuropei. L'erogazione dei contributi previsti dai commi precedenti è delegata al Comune presso cui viene tumulata la salma. Spetta ad esso ricevere le domande ed istruire le pratiche corredate dei singoli documenti.
Al termine di ogni trimestre i Comuni presenteranno al Presidente della Giunta regionale il rendiconto dei contributi erogati per ricevere il relativo rimborso.

Articolo 9

Dopo l'art. 15 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è aggiunto il seguente art. 15 bis:
"Art. 15 bis
Le associazioni dei Lucani all'estero hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del Difensore Civico istituito ai sensi della Legge Regionale 14.6.1986, n. 11".

Articolo 10

1. Per il funzionamento delle attività previste nella presente legge e nella legge regionale 27.3.1995, n. 32 si farà fronte con la disponibilità contenuta nel capitolo 6405 denominato "Fondo per le provvidenze a favore dei lucani all'estero e per il funzionamento della relativa Commissione Regionale", sul quale affluisce anche la disponibilità esistente sul Cap. 6440 dello stesso bilancio.

Articolo 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 9 aprile 1996

Legge Regionale n. 11 del 6 aprile 1999
Istituzione del centro dei lucani nel mondo

Articolo 1
Istituzione "Centro dei lucani nel mondo"

1. Con la presente legge la Regione Basilicata istituisce il centro di informazione e documentazione, denominato "Centro dei lucani nel mondo".
2. Il Centro si potrà collegare con altri centri di documentazione e associazioni di emigrati nel mondo.

Articolo 2
Finalità

Il centro si pone come polo di riferimento per promuovere la conoscenza del processo di emigrazione, dei suoi effetti con particolare riferimento:
a) alla integrazione degli emigrati nel mondo del lavoro;
b) alla organizzazione familiare;
c) al tenore di vita;
d) alle esigenze maggiormente avvertite;
e) agli effetti del fenomeno dell'emigrazione nel nostro Paese;
f) al contributo dato alla crescita degli altri Paesi.

Articolo 3
Assetto e funzionamento

La Giunta Regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, provvederà ad individuare la sede, l'organizzazione ed il funzionamento del "Centro dei lucani nel mondo".

Articolo 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1999 in L.50.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente "Fondo globale per le funzioni normali - Spese Correnti" del Bilancio di previsione 1999 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo di spesa 235 - Titolo 1- Settore 1 - avente la denominazione "Centro dei lucani nel mondo. Fondo annuale di dotazione e spese di impianto e di strutturazione dei servizi".
2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1999 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Articolo 5
Pubblicazione

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 aprile 1999.

Legge Regionale n. 46 del 14 aprile 2000
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 32

Articolo 1

1. La lettera b) del primo comma dell'art.4 della L.R. 27marzo 1995, n. 32 è così sostituita: "b) due Consiglieri regionali di cui uno con funzioni di Vice Presidente";
2. Il secondo comma dell'art. 4 della L.R.27 marzo 1995, n.32 è soppresso.
3. Il quinto comma dell'art.4 della L.R.27 marzo 1995, n.32 è così modificato:
"Le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente della struttura di cui al successivo art. 11-bis, o suo delegato".

Articolo 2

1. Al comma primo dell'art. 5 della L.R. 27 marzo 1995, n.32 sostituire le parole "Presidente della Giunta Regionale" con "Presidente del Consiglio Regionale".
2. La lettera c) dell'art. 6 della L.R. 27 marzo 1995, n.32 è così modificata: "c) formula proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi degli organismi competenti ai sensi della L.R.8 settembre 1998, n. 29".
3. All'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 27 marzo 1995 n.32 le parole "d'intesa con la Giunta Regionale" sono sostituite con "d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale".
4. Al secondo comma dell'art. 7 della L.R.27 marzo 1995 n.32 dopo le parole "Giunta Regionale" aggiungere "e/o con l'Ufficio di Presidenza".
5. L'ultimo comma dell'art.7 della L.R.27 marzo 1995, n.32 e così modificato:
"Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno predeterminate dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito degli stanziamenti indicati nel capitolo n. 6 del Bilancio del Consiglio Regionale".

Articolo 3

1. Il quinto comma dell'art.8 della L.R. 27 marzo 1995, n.32 è soppresso.
2. Il penultimo comma dell'art.8 della L.R.27 marzo 1995, n.32 è così modificata: "Le funzioni di segretario dell'esecutivo sono svolte dal dirigente della struttura di cui al successivo art.11-bis, o suo delegato".
3. All'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 27 marzo 1995, n.32, le parole "La Giunta regionale" sono sostituite con le parole "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

Articolo 4

1. L'articolo 9 della L.R. 27 marzo 1995, n. 32 è così sostituito: "L'esecutivo, sulla base dello stanziamento del Bilancio regionale, propone il programma delle attività annuali che adottato dalla Commissione è approvato dal Consiglio Regionale". L'esecutivo assume le iniziative per rendere operanti le indicazioni della Commissione.
2. Al terzo comma dell'art. 11 della L.R. 27 marzo 1995, n.32 le parole "d'intesa con la Giunta regionale" sono sostituite con "d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".

Articolo 5

1. Dopo l'art. 11 della L.R. 27 marzo 1995, n.32 è introdotto il seguente art. 11-bis: "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, su proposta del Dirigente Generale, individua una struttura qualificata di supporto funzionale alle attività della Commissione, di cui all'art. 3 e del suo esecutivo di cui all'art.8. Tale struttura, è posta alle dipendenze funzionali della Commissione e del suo Esecutivo ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare.
Al Consiglio Regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione e del suo esecutivo.
La struttura è retta da un dirigente della Regione Basilicata o anche ai sensi dell'art. 16, comma 8-bis, della L.R. 2 marzo 1996, n.12, da un esperto esterno all'amministrazione, assunto con contratto a tempo determinato, per una durata non superiore ai cinque anni".

Articolo 6

1. Al primo comma dell'art. 13 della L.R. 27marzo 1995, n.32 le parole "Dipartimento regionale competente" sono sostituite con "Consiglio Regionale".
2. Al primo comma dell'art. 14 sostituire le parole "Giunta Regionale" con "Consiglio Regionale".
3. Al terzo comma dell'art.14 della L.R. 27 marzo 1995, n.32 le parole "al Dipartimento AA.PP. della Regione" sono sostituite con "alla Giunta Regionale".
4. Al quarto comma dell'art. 14 della L.R. 27 marzo 1995, n.32 le parole "il dirigente del competente Ufficio" sono sostituite con "La Giunta regionale".

Articolo 7

1. La gestione dell'Albo regionale delle Associazioni e delle loro Federazioni operanti all'estero ed in Italia è trasferita e gestita alla struttura di supporto funzionale di cui al precedente art. 5.

Articolo 8

1. Relativamente all'anno in corso le somme necessarie all'attuazione dei programmi di cui al punto g) dell'art. 6 della .R.27

marzo 1995, n.32, e le spese derivanti dall'applicazione dell'art.7 della medesima legge sono trasferite dal Bilancio della Giunta Regionale al cap. 6 del Bilancio del Consiglio Regionale.
1. Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

Articolo 9

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Formula Finale:
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.
Potenza, 14 aprile 2000.

Programma 2000

Emigrazione

Programma proposto in data 7 settembre 1999, dalla Commissione Regionale dei Lucani nel mondo e di seguito specificato:

a) *un contributo di L. 1.500.000 per ogni federazione e Associazione dei lucani all'estero e in Italia quale quale sostegno alla vita delle Associazioni, molte delle quali sono ubicate in fitto. Per le Associazioni dell'Argentina e della Svizzera il contributo viene stabilito in L. 1.300.000 - L.200.000 per ogni Associazione sarà assegnata alle rispettive Federazioni dei due paesi tenendo conto del notevole lavoro di coordinamento e relativi oneri finanziari delle stesse essendo iscritte all'Albo Regionale n. 13 Associazioni in Svizzera e n.23 Associazioni in Argentina;*

b) *Viaggio aereo di andata e ritorno per 5 anziani emigrati Lucani in America Latina che saranno ospiti dai loro familiari in Basilicata. La scelta spetta alle Federazioni ed alle Associazioni del lucani all'estero con priorità per coloro i quali non sono mai tornati in Basilicata dopo l'emigrazione; che non abbiamo un reddito superiore a 15 mila dollari annui da certificare con apposita documentazione vistata dai Consolati italiani. E' da prevedere il rilevamento a Roma con pullman e il soggiorno a Potenza o a Roma per una giornata in albergo;*

c) *Viaggio aereo di andata e soggiorno in Basilicata per 40 giovani figli di lucani rappresentativi di tutti i paesi nei quali sono presenti Associazioni di lucani. Si prevede per il 1999 uno stage di 20 giorni presso l'Università di Basilicata, per giovani universitari, diplomati e laureati. Tale scelta deriva dalla necessità di un legame culturale anche con le nuove generazioni che desiderano conoscere la storia, le tradizioni, le condizioni economiche - sociali e civili della Basilicata. E' da prevedere inoltre il soggiorno a Roma per una giornata in albergo e visite nel week-end in Basilicata;*

d) *Esposizione di mostre e iniziative culturali in paesi nei quali è più significativa la presenza di Associazioni di lucani anche di concerto con il Ministro degli Esteri o altri Ministeri;*

e) *Si propone di continuare l'impegno per la costituzione di una piccola biblioteca nelle Associazioni lucane con l'acquisto di opere significative per la conoscenza della Basilicata e delle problematiche dell'immigrazione. Si prevedono studi specifici sull'immigrazione lucana in patria e all'estero in modo da far emergere dall'interno dei tanti studi sul fenomeno migratorio lo specifico filone migratorio della Basilicata. Si prevedono anche acquisti di opere riguardanti le specificità dell'emigrazione lucana e sostegno agli autori e alle case editrici per la pubblicazione di opere inerenti l'emigrazione lucana.*

f) *Si propone alla Giunta Regionale di apprendere agli strumenti idonei per dare ai figli degli emigrati la possibilità di poter frequentare corsi di formazione professionali in loco o nei paesi di accoglienza.*

g) *Borse di studio per i figli o orfani di emigrati lucani di L. 1.500.000 per gli studenti universitari e L. 1.000.000 per gli studenti di scuole medie superiori. I criteri verranno stabiliti dal relativo bando.*

h) *Si propone di concedere sovvenzioni alle associazioni o alle Federazioni in Italia e all'estero per iniziative culturali e commerciali riguardanti le attività delle stesse previste dalla legge.*

i) *Contributi di L. 1.000.000 ai figli e agli orfani degli emigrati lucani della scuola dell'obbligo e media superiore che non usufruiscono di altra assistenza suffragata da apposita documentazione.*